

**Centro Studi**  
**Consiglio Nazionale Ingegneri**

**Le competenze degli ingegneri sugli  
immobili vincolati (D.Lgs. n. 42/2004)**

**Commento alla sentenza del TAR Veneto n. 3600/2005**

(c.r. 131)



**Roma, novembre 2005**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	Presidente
dott. ing. Ferdinando Luminoso	Vice Presidente Vicario
dott. ing. Romeo La Pietra	Vice Presidente Aggiunto
dott. ing. Renato Buscaglia	Segretario
dott. ing. Alessandro Biddau	Tesoriere
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere
dott. ing. Alcide Gava	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere
dott. ing. Domenico Ricciardi	Consigliere

**Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114**

**Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048**

**[www.tuttoingegnere.it](http://www.tuttoingegnere.it)**



## CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

### CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

### COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

[www.centrostudicni.it](http://www.centrostudicni.it)



C.R. 131 - Le competenze degli ingegneri  
sugli immobili vincolati (D.Lgs. n. 42/2004)  
Commento alla sentenza del TAR Veneto  
n. 3600/2005

---

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri.

## Indice

1. Il quadro normativo di riferimento	Pag.	2
2. La sentenza del Tar Veneto n. 3600/2005	“	12
3. Alcune considerazioni	“	15



## 1. Il quadro normativo di riferimento

Oggetto della decisione in commento è l'accertamento del carattere presuntivamente discriminatorio, riguardo alla definizione delle competenze degli ingegneri, dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 rispetto alla Direttiva n. 85/334/CEE ed al relativo D.Lgs. 129/1992 e s.m. di recepimento, con le sue modifiche.

La Direttiva del Consiglio del 10.6.1985 n. 85/384/CEE<sup>1</sup> è intervenuta sulla materia concernente: *"Il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi"*; il suo specifico ambito di operatività si estende a tutte quelle attività del settore dell'architettura nel quale sono ricomprese *"quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto"*<sup>2</sup>.

Gli effetti della Direttiva sono definiti dall'art. 2 secondo cui: *"Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli [articoli 3](#)<sup>3</sup> e [4](#)<sup>4</sup>, e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli*

---

<sup>1</sup> In G.U.C.E. 21-08-1985, n. 223, Serie L. Va rilevato che la Direttiva in commento è destinata ad essere abrogata a far data dal 20.10.2007, termine ultimo per il recepimento della Direttiva 2005/36 del 7.9.2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla quale si veda *infra* § 3.

<sup>2</sup> Art. 2 Direttiva 85/384/CEE.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 85/384: *"La formazione che porta al conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'[articolo 2](#) è acquisita mediante corsi di studi di livello universitario, riguardanti principalmente l'architettura. Tali studi devono essere equilibratamente ripartiti tra gli aspetti teorici e pratici della formazione di architetto ed assicurare il raggiungimento: 1. della capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; 2. di una adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti; 3. di una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica; 4. di un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione; 5. della capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della*



*altri Stati membri e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'[articolo 1](#) ed il loro esercizio con il titolo professionale di architetto, alle condizioni di cui all'[articolo 23](#), paragrafo 1<sup>5</sup>, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli che rilascia”.*

---

*misura dell'uomo; 6. della capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; 7. di una conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; 8. della conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; 9. di una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; 10. di una capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; 11. di una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione”.*

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 85/384: “1. La formazione di cui all'[articolo 2](#) deve soddisfare contemporaneamente le prescrizioni dell'[articolo 3](#), nonché i requisiti seguenti: a) la durata totale della formazione deve comprendere almeno 4 anni di studi a tempo pieno presso una università o un istituto di istruzione analogo a almeno 6 anni di studi presso un'università o un istituto analogo, dei quali almeno 3 anni di studi a tempo pieno; b) la formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. In deroga al primo comma, è parimenti riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'[articolo 2](#) la formazione delle « Fachhochschulen » nella Repubblica federale di Germania, la quale sia impartita in 3 anni, esista al momento della notifica della presente direttiva, corrisponda ai requisiti definiti all'[articolo 3](#) e dia accesso alle attività di cui all'[articolo 1](#) in questo stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica federale di Germania di 4 anni, comprovato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva. L'ordine professionale deve accertarsi in via preliminare che i lavori eseguiti dall'architetto interessato nel settore dell'architettura costituiscano applicazioni probanti dell'insieme di cognizioni di cui all'[articolo 3](#). Il certificato è rilasciato secondo la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale. In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni nel settore dell'architettura, la Commissione presenta al Consiglio, 8 anni dalla scadenza del termine previsto all'[articolo 31](#), paragrafo 1, primo comma, una relazione sull'applicazione della presente deroga e le proposte adeguate in merito alle quali il Consiglio delibera secondo le procedure fissate dal trattato entro un termine di sei mesi. 2. Nell'ambito della promozione sociale o degli studi universitari a tempo ridotto, è altresì riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'[articolo 2](#) una formazione che corrisponda ai requisiti di cui all'[articolo 3](#) e sia sancita da un esame di architettura superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti. Detto esame deve essere di livello universitario ed equivalere all'esame finale di cui al paragrafo 1, lettera b)”.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 23 della direttiva: Quando in uno stato membro ospite l'uso del titolo di architetto, concernente una delle attività di cui all'[articolo 1](#), è disciplinato per legge, i cittadini



La Direttiva in esame, una volta definiti i requisiti di equivalenza fra titoli di studio, introduce il principio generale dell'automatica efficacia degli stessi sull'intero territorio dell'Unione europea, al fine di incentivare la liberalizzazione del mercato delle prestazioni professionali, stabilendo le condizioni minime per il libero stabilimento e la libera prestazione dei servizi da parte degli architetti. L'equivalenza in questione, peraltro, ha carattere relativo in quanto l'architetto migrante, che sia titolare di un diploma, certificato o altro titolo ricompreso nella sfera di applicazione della Direttiva, deve poter ugualmente accedere a tale attività, anche se i titoli di cui dispone non implicano necessariamente un'equivalenza sostanziale con riguardo alla formazione conseguita<sup>6</sup>.

Per quanto concerne i contenuti del riconoscimento, l'art. 10 della Direttiva prevede che *"Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'articolo 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il*

---

degli altri stati membri che soddisfano le condizioni previste dal capitolo II o i cui diplomi, certificati e altri titoli di cui all'[articolo 11](#) sono stati riconosciuti a norma dell'[articolo 10](#), si valgono del titolo professionale dello stato membro ospite e si servono della sua abbreviazione, eventualmente dopo aver soddisfatto i requisiti di tirocinio richiesti in tale stato. 2. Se in uno stato membro l'accesso alle attività di cui all'[articolo 1](#) o il loro esercizio con il titolo di architetto è subordinato, oltre alla soddisfazione delle esigenze di cui al capitolo II o al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'[articolo 11](#), al compimento di un tirocinio professionale per un certo periodo, lo stato membro interessato riconosce come prova sufficiente un certificato dello stato membro d'origine o di provenienza attestante che un'esperienza pratica adeguata è stata acquisita nello stato membro d'origine o di provenienza per una durata corrispondente. Il certificato di cui all'[articolo 4](#), paragrafo 1, secondo comma è riconosciuto come prova sufficiente ai sensi del presente paragrafo.

<sup>6</sup> In questi termini Corte Giustizia Comunità Europee, sez. V, 23-11-2000, causa C-421/98 - Avv. gen. S. Alber - Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna in "La Legge", Milano, 2005





*loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura da esso rilasciati".*

A sua volta il successivo art. 11, 1° comma, lett. g) individua, per quanto concerne l'Italia, fra i diplomi riconosciuti rispettivamente:

- 1) i diplomi di « laurea in architettura » rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);
- 2) i diplomi di « laurea in ingegneria » nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile).

La Direttiva 85/384 è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 27.01.1992, n. 129, come modificato dal D.Lgs. n. 14/2003<sup>7</sup>. (L'art. 3 precisa che il riconoscimento ha l'effetto di attribuire ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo

---

<sup>7</sup> Si ricorda che la Direttiva del 1985 è destinata all'abrogazione a far data dal 20.10.2007 ad opera dell'art. 62 della Direttiva 2005/36; con essa sono destinati a cadere, ovviamente, anche le fonti normative di recepimento.



Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto<sup>8</sup>.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di stabilimento, l'ammissione all'esercizio della professione di architetto è, comunque, subordinata, oltre che al possesso del titolo di studio equivalente, anche ad altri requisiti indicati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 129/1992 ed in particolare:

- a) la presenza di requisiti di moralità ed onorabilità;
- b) la residenza o domicilio in Italia.

È, dunque, imposta, per l'esercizio della professione di architetto, l'iscrizione, del cittadino europeo, al relativo albo professionale al cui fine, d'altra parte, sono strumentali i requisiti sopra citati.

Per quanto concerne, invece, la libera prestazione dei servizi di architettura<sup>9</sup>, l'esercizio è condizionato rispettivamente<sup>10</sup>:

- a) al possesso di uno dei titoli di cui all'[allegato A](#)<sup>11</sup> (o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui

---

<sup>8</sup> Nonché, ai sensi del 2° comma, dell'articolo citato 2: *"Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi"*.

<sup>9</sup> Che si distingue dalla libertà di stabilimento per il carattere della temporaneità del servizio prestata in uno Stato membro da parte del cittadino residente in altro Stato membro.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 129/1992.

<sup>11</sup> L'allegato A al D.Lgs. n. 129/1992 e successive modifiche reca i seguenti titoli: a) In Germania: - i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt - HfbK); - i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur/ Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi); - i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale



conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi); - i certificati (Priifungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva (CEE) n. 384/85 del Consiglio del 10 giugno 1985. b) In Belgio: - i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura (architecte - architect); - i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect); - i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect); - i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect); - i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect); - i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect); - i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect). c) In Danimarca: - i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenhagen e Arhus (arkitekt); - il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt); - i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningkonstruktør) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli ai sensi dell'art. 13 della direttiva (CEE) n. 384/85 del Consiglio del 10 giugno 1985. d) In Francia: - i diplomi di "architecte diplômé par le gouvernement" rilasciati fino al 1959 dal Ministero della pubblica istruzione e dopo tale data dal Ministero degli affari culturali (architecte DPLG); - i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA); - i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS). e) In Grecia: - i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; - i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura. f) In Irlanda: - la laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dalla "National University" d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'"University College" di Dublino; - il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of Technology", Bolton Street, Dublino (dipl. arch.); - il certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (ARIAI); - il certificato di membro del "Royal Institute of Architects" di Irlanda (MRIA). g) Nei Paesi Bassi: - l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkunding ingenieur); - i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato (architect); - i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di



architettura (Hoger Bouwkhunstonnderricht) (architect HBO); - i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Voortgezet Bouwkhunstonnderricht) (architect VBO); - l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal Consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect); - il diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fondazione "Istituto di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva (CEE) n. 384/85 del Consiglio del 10 giugno 1985; - un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di "Kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect); - un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect). Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra. h) Nel Regno Unito: - i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso: il "Royal Institute of British Architects"; le facoltà di architettura di: università; politecnici; colleges; accademie (colleges privati); istituti di tecnologia e di belle arti, che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della direttiva (CEE) n. 384/85 del Consiglio del 10 giugno 1985 dall'"Architects Registration Council" del Regno Unito ai fini dell'iscrizione all'albo (Architect); - un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6(1)a, 6(1)b, ovvero 6(1)d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect); - un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect). i) In Spagna: - il titolo ufficiale di architetto (titolo oficial de arquitecto) rilasciato dal Ministero dell'educazione e della scienza o dalle università. l) In Portogallo: - il diploma "diploma do curso especial de arquitectura", rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; - il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto; - il diploma "diploma do curso de arquitectura", rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; - il diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona; - il diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura", rilasciato dall'Univertisà tecnica di Lisbona e dall'Università di Porto; - il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona; - il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto; - il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Coimbra; - il diploma in genio civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciato dall'Università di Minho.



all'[articolo 2](#), comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'[articolo 6](#) del D.Lgs. n. 129/92<sup>12</sup>;

- b) alla legalità dell'esercizio di tali attività relative al settore dell'architettura nello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito.

Contrariamente a quanto visto per lo stabilimento del prestatore di servizi, nel caso di temporaneità del predetto esercizio, non è richiesta l'iscrizione all'albo nazionale, ma la più semplice iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli Ordini<sup>13</sup>. Resta fermo, comunque, anche per tali professionisti l'obbligo di rispettare le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili. La minore rigidità della misura condizionante il riconoscimento è giustificata dalla temporaneità della prestazione dei servizi, rispetto alla permanenza che caratterizza lo stabilimento.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 129/92, come modificato dall'art. 16, 6° comma, del D.Lgs. n. 14 del 2003 hanno riconoscimento, ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività inerenti la professione di architetto:

- a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'[allegato A](#)<sup>14</sup>;

---

<sup>12</sup> Dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 129/1992 che: *Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5 i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.*

<sup>13</sup> Art. 9, 2° comma, D.Lgs. n. 129/1992 come modificato dall'[art.16, comma c. 4, L. 3 febbraio 2003, n. 14.](#)

<sup>14</sup> Si veda la nota 11.



- b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'[allegato A](#) e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
- c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;
- d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;
- e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'[allegato A](#).

L'art. 12 del Decreto prevedeva ulteriori provvedimenti di attuazione entro un periodo di sei mesi. Tali provvedimenti sono stati emanati nella forma del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1994, n. 776.

Nell'ambito del quadro normativo sul reciproco riconoscimento si colloca, non senza qualche forzatura, al pari di tutte le altre previsioni normative relative alla disciplina della professione di architetto, anche il R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925.



In particolare, l'art. 52, 2° comma del R.D. n. 2537/1925 dispone che: *“(...) Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> La norma., come inequivocabilmente chiarisce il dato letterale, è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso della preclusione dell'ingegnere allo svolgimento di attività di progettazione relativa ad immobili vincolati. *Ex multis* si veda Cons. Stato, sez. VI, 30-04-2002, n. 2303 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).



## 2. La sentenza del Tar Veneto n. 3600/2005

La questione affrontata dal TAR Veneto con la sentenza citata, prende spunto dal divieto, opposto ad un ingegnere dalla Soprintendenza per i Beni ambientali ed architettonici di Venezia, al subentro nella direzione dei lavori su di un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ritenendo sussistente sul punto l'esclusiva competenza degli architetti ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del R.D. 22.10.1925, n. 2357.

La questione centrale affrontata dal Giudice amministrativo s'incentra sul rapporto, presuntivamente conflittuale, fra l'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 e la normativa europea relativa al riconoscimento dei titoli equipollenti. Infatti, sulla scorta della normativa comunitaria, un professionista stabilito in uno Stato membro diverso dall'Italia che abbia conseguito la laurea in ingegneria, può recarsi nel nostro paese - stabilmente o meno - ed esercitare le attività di un architetto italiano ivi comprese quelle sugli immobili vincolati; viceversa, un ingegnere italiano, laureato in Italia, ai sensi dell'art. 52 del R.D. del 1925, non può estendere la propria attività agli immobili vincolati, ad eccezione della parte tecnica.

Le doglianze sollevate dall'ingegnere a cui è stato opposto il divieto da parte della Soprintendenza di Venezia hanno portato, innanzitutto, ad un esame incidentale – da parte del medesimo Giudicante<sup>16</sup> - circa la compatibilità della previsione normativa di cui all'art. 52 del R.d. citato con le norme sul reciproco riconoscimento dei titoli di architetto.

Ebbene la Corte di Giustizia, con ordinanza del 5.4.2004 relativa alla causa C-3/02<sup>17</sup> ha ritenuto che la questione fosse sostanzialmente ininfluenza ai fini della compatibilità con il diritto europeo, ed in particolare con quanto stabilito dalla Direttiva 85/394/CEE e sue

---

<sup>16</sup> Con ordinanza n. 4236/01 del 24.10.2001.

<sup>17</sup> Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie C 56 del 2.3.2002.





modifiche, riguardando il presunto contrasto lamentato un professionista laureatosi in Italia ed ivi stabilito e non un professionista con titolo di studio straniero. In particolare è utile riportare il disposizione della decisione formulata dalla Corte di Giustizia la quale ha precisato che: *"Quando si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro, né la direttiva del Consiglio 10.06.1985 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazioni di servizi - in particolare i suoi articoli 10 e 11 lett. g) - né il principio della parità di trattamento ostano ad una normativa nazionale che riconosce in linea di principio, l'equivalenza dei titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva ai soli architetti i lavori riguardanti in particolare gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico"*.

Tuttavia, come rilevato nella sentenza del TAR Veneto, la Corte di Giustizia, nell'ordinanza in esame, non esclude che dalla normativa in parola possa scaturire una forma di discriminazione nei confronti non tanto dei professionisti stranieri quanto piuttosto degli ingegneri italiani, tale da configurare una, così definita, *"discriminazione alla rovescia"*. Il Giudice amministrativo, in sostanza, ha reputato che la compatibilità della normativa italiana con il diritto europeo non risolve, sotto il profilo squisitamente sostanziale, l'effetto distorsivo che scaturirebbe dall'attribuzione a professionisti, appartenenti alla medesima categoria professionale e con titoli di studio per legge equipollenti (ossia diploma di laurea specialistica in ingegneria in Italia ed all'estero), ambiti oggettivi di operatività disomogenei.

Riscontrato tale dato di fatto, il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, 2° comma, del R.D. n. 2537/1925 in quanto è *"ingiustamente discriminatorio (con violazione del postulato fondamentale di cui all'art. 3 della Costituzione) impedire agli ingegneri civili italiani l'accesso ad attività professionali che l'amministrazione non potrebbe invece vietare nei confronti di ingegneri civili (o possessori di titoli analoghi) di altri Stati membri"*.



La discriminazione si presenterebbe, soprattutto, riguardo agli ingegneri italiani in possesso di diploma di laurea individuato ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lett. g) della Direttiva 85/394/CEE, che la stessa Direttiva considera equipollente con i titoli degli altri Stati membri che consentono l'accesso alla professione di architetto in Italia.



### 3. Alcune considerazioni

Prima di proporre alcune considerazioni circa la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 52 del R.D. 1925 così come ipotizzata dal Tar Veneto, va preliminarmente chiarito che la Direttiva 85/384 ha, quale sua specifica finalità, quella di stabilire le regole per il riconoscimento automatico dei titoli di studio equipollenti che consentono l'accesso alla professione di architetto nei paesi dell'Unione europea, ma non anche quella di definire le modalità di esercizio della stessa attività professionale che resta di competenza del legislatore nazionale. L'art. 52 del R.D. 1925 afferma, per l'appunto, alla individuazione delle competenze specifiche degli ingegneri e degli architetti in Italia.

Si potrebbe riscontrare un effetto discriminatorio solamente qualora al professionista italiano, laureato in ingegneria ed abilitato alla professione di ingegnere, fosse precluso l'esercizio di attività invece riconosciute all'ingegnere straniero. In realtà, però, il D.Lgs. 129/1992, di recepimento della Direttiva n. 85/384, consente l'esercizio della professione di architetto nel nostro paese ai soggetti che siano in possesso: non soltanto di un titolo di studio equipollente a quello italiano (tra cui anche quello rilasciato da alcune facoltà di ingegneria estere) ma anche della relativa idoneità all'esercizio della professione di architetto che, seppur documentata e riscontrata con modalità diverse rispetto a quelle proprie di un esame di abilitazione, deve comunque sussistere. Stante tale premessa pare logico dedurre immediatamente che anche l'ingegnere italiano (ferme restando le facoltà di ingegneria - architettura) che consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto superando il relativo di abilitazione ed iscrivendosi al relativo Albo, potrebbe esercitare la relativa attività libero professionale senza limitazioni di sorta. In sostanza l'oggetto del contendere - e sul quale si incentrerebbe la presunta disuguaglianza - non è tanto il solo titolo di studio, ma quest'ultimo accompagnato da un atto di certificazione dell'idoneità ad esercitare la professione ed iscrizione ad un albo.



In merito l'art. 9, 1° comma, del D.Lgs. n. 129/1992 dispone che :  
*“Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'[articolo 1](#) che:*

- a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'[allegato A](#) o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'[articolo 2](#), comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'[articolo 6](#) ;*
- b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti” .*

Precisa, inoltre, il 2° comma, della norma citata che: *“La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini”.*

Norma sostanzialmente analoga ricorre per il diritto di stabilimento; ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo citato: *“Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:*

- a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;*
- b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;*
- c) hanno residenza o domicilio in Italia.*

Ai sensi del 2° comma: *“Il Consiglio dell'ordine degli del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'[art. 4](#), comma 2, lettera b)”.*



È possibile, dunque, ritenere, che la Direttiva 85/384 e sue modifiche, sì come recepita dal nostro ordinamento, consideri sufficiente per l'ammissione all'esercizio della professione di architetto in Italia da parte del laureato in ingegneria straniero, non solamente il possesso del titolo di studio, ma anche il riconoscimento legale della su qualifica di architetto. In mancanza di tale ultimo presupposto, dovrà precludersi al laureato in ingegneria l'esercizio della professione di architetto rimanendo, pertanto, soggetto alla limitazione di cui all'art. 52, 2° comma, del R.D. del 1925 che grava anche sugli ingegneri italiani.

Va precisato che, nel caso di libera prestazione (ma non anche nel caso di esercizio del diritto di stabilimento) l'ordinamento interno, nell'attuare l'opzione consentita dalle previsioni della normativa comunitaria, ha imposto l'espressa iscrizione del professionista straniero in un elenco tenuto presso l'albo degli architetti. Tale iscrizione, per quanto contestata<sup>18</sup>, è stata fatta salva anche dal D.Lgs. n. 14/2003 che ha modificato l'originaria versione del D.Lgs. 199/92 successiva alle modifiche ivi apportate dal D.Lgs. n. 14/2003 e vale a distinguere la posizione del laureato in ingegneria straniero iscritto all'albo degli architetti rispetto a quella dell'ingegnere non iscritto, il quale ultimo non può esercitare le attività dell'architetto.

In definitiva, dunque, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del R.d. 1925/2537 sollevata dal Tar Veneto sembrerebbe superata, almeno se incentrata sul principio di uguaglianza, dalla circostanza che il laureato in ingegneria in altro Stato membro non può direttamente esercitare l'attività di architetto in Italia, ma è costretto ad ottemperare ad alcuni adempimenti (riconoscimento legale ed iscrizione ad apposito elenco tenuto dall'Ordine professionale) prodromici e sostanzialmente equivalenti, anche se non analoghi, a quelli richiesti all'ingegnere italiano per esercitare le medesime attività (abilitazione come architetto ed iscrizione all'albo) in Italia. D'altra parte è la medesima Direttiva del 1985 che consente, allo Stato membro, la possibilità di imporre,

---

<sup>18</sup> Si veda in particolare Corte di Giustizia UE 21.03.2002 C-298/89



proprio nel caso della temporanea prestazione di servizi, al professionista straniero una iscrizione temporanea e automatica ovvero un'adesione alle diverse organizzazioni professionali; il D.lgs. del 1992 ha validamente optato per l'adesione a tale previsione, per ciò solo distinguendo la posizione dell'ingegnere migrante verso lo Stato italiano che è iscritto, ancorché temporaneamente, ad un registro e quella dell'ingegnere italiano che a tale registro non sia iscritto.

Si può ritenere che le conclusioni di cui sopra non possano venire intaccate dalla recente Direttiva Ce n. 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che si occupa anche degli architetti. Tale direttiva è, difatti, allo stato priva di effetti, potendo essere recepita dagli Stati membri entro il 20 ottobre 2007; alla stessa data, peraltro, è collegata anche la contestuale abrogazione della Direttiva 85/384/CEE<sup>19</sup>.

La Direttiva 2005/36 fa riferimento esclusivo alla nozione di architetto per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, *fatte salve* le particolarità delle norme nazionali che disciplinano le attività. Inoltre, quanto meno rispetto alla specifica questione trattata, la Direttiva 2005/36 non dispone modifiche rilevanti al vigente quadro normativo, riservando alla discrezionalità dello Stato membro la possibilità di optare per misure integrative ("*provvedimenti di compensazione*") al mero possesso del titolo di studio riconosciuto, sia nel caso della libera prestazione di servizi<sup>20</sup>, sia nel caso della libertà di stabilimento<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Si vedano gli artt. 62 e 63 della Direttiva 2005/36/CE .

<sup>20</sup> Art. 6 della Direttiva 2005/36/CE.

<sup>21</sup> Art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.